

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

ELFO AVVENTURE APS

C.F 94101650367

Oggi 10 ottobre 2022 ore 21,00 attraverso una riunione con modalità mista, in parte in presenza presso la sede di Via Rimembranze 18 a Nonantola (MO) e in parte in via telematica su piattaforma Skype per residenze distanti, si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Elfo Avventure per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti da l codice del terzo settore (dlgs 117_17)

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione sig. Claudio Ansaloni che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, informa i presenti e i collegati, per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie in seconda battuta dal codice del terzo settore.

Il presidente pertanto procedere a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso.

Dopo ampia discussione i presenti e i collegati, all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 21, 30.

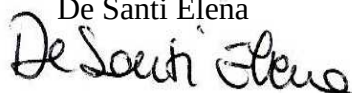
Il presidente

Claudio Ansaloni



Il segretario

De Santi Elena



**Foglio presenze assemblea Mista, in presenza e in via telematica del 20 Ottobre 2022**

Associazione ELFO AVVENTURE APS

Presenti in sede:

Nome cognome		Firma
Ansaloni Claudio	Presidente	
De Santi Elena	Segretaria	

Collegati Via Telematica

Runcoli Elisa	PRESENTE
Bruni Giorgia	PRESENTE
Crotti Arianna	PRESENTE
Massari Manuela	PRESENTE
Sghedoni Alessandro	PRESENTE
Del Vecchio Angela	PRESENTE
Franchetto Laurotta	PRESENTE
Govoni Alessandro	PRESENTE
Lugli Barbara	PRESENTE
Ansaloni Mara	PRESENTE

r_embiro.Giunta - Prot. 28/10/2022.1116004.E

STATUTO SOCIALE

Associazione di promozione sociale

“ELFO AVVENTURE - APS”

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione **“Associazione Elfo Avventure-APS”** con sede legale nel comune di Nonantola (MO)

2) L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

-Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, turistica o religiosa (lettera k art.5)

-Formazione Extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l art.5)

-Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (lettera n art.5)

-Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u art.5)

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

1) L'associazione si attua per lo Sviluppo dell'Istruzione, della Formazione, dell'Assistenza Sociale e della Beneficenza, a favore dei bambini orfani in paesi del terzo mondo o comunque in aree povere o disagiate, senza limitazioni di geografia, lingua, razza e religione.

Tale si adopera al fine di far crescere nella società, attraverso la divulgazione, soprattutto attraverso il mezzo informatico, di notizie, informazioni, stimoli concernenti spettacoli, mostre, concerti ed eventi nel mondo.

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci ad altri progetti di assistenza, quali la realizzazione di scuole di vario grado ed indirizzo o presidi sanitari nelle aree sopra menzionate, senza fini di lucro. Organizza, altresì, momenti

sportivi, culturali, con lo scopo di fornire occasioni di crescita, socializzazione ed orientati alla sensibilizzazione nei confronti dei problemi del terzo mondo o per raccogliere fondi o aiuti destinati ai più bisognosi.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione d'interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di svolgere attività nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'assistenza sociale e della beneficenza a favore dei bambini poveri e disagiati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo

3) Sono compiti dell'associazione:

- i. Contribuire allo sviluppo culturale, formativo, sociale ed economico dei bambini poveri delle aree geografiche di volta in volta identificate come territorio dei progetti. Favorire il nascere di presidi didattici (scuole di vario grado ed indirizzo) e sanitari nei medesimi territori.
- ii. Perseguire le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, sesso, censo, religione, condizione sociale e politica dei beneficiari.
- iii. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente a forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
- iv. Organizzare iniziative culturali, serate, gare e manifestazioni ad ogni livello, servizi ed eventualmente attività culturali ad esse connesse atte a perseguire gli scopi dell'associazione medesima.
- v. Organizzare raccolte fondi per adozioni o sostegni a distanza di bambini o famiglie in difficoltà, o per donazioni nei confronti di altri enti e associazioni di carattere umanitario.
- vi. Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- vii. Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- viii. Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
- ix. L'associazione potrà, altresì, effettuare, nel rispetto della natura non commerciale dell'attività svolta:
 - Raccolte occasionali di fondi e contributi come regolate e consentite dal d. lgs. n°460/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Attività occasionali quali tombole, feste, spettacoli, lotterie ed altre iniziative autorizzate dalle competenti autorità in materia, tese alla raccolta di fondi da destinare allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Art. 3 Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Contributi volontari dei soci;
 - b) Quota associativa versata dai soci annualmente;
 - c) Contributi raccolti durante le attività sportive o culturali organizzate;
 - d) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e d'istituzioni pubbliche;
 - e) Eventuali introiti derivanti dalle attività descritte all'art. 2 comma 3, del medesimo;
 - f) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - g) Eredità, donazioni e legati;
 - h) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
 - i) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - j) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - k) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
- 3) Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
- 3) Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata: alla presentazione (eventualmente anche tramite mezzi telematici). di apposita domanda scritta da parte degli interessati, indicando le proprie generalità e dichiarando di attenersi allo Statuto, all'eventuale regolamento

ed alle deliberazioni degli organi sociali. Il socio deve, inoltre, annualmente versare la quota associativa, stabilita dal Comitato Direttivo.

Nel caso di socio non avente la maggiore età, la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

In caso di rigetto, il socio ha il diritto di ricorrere davanti all'assemblea dei soci, entro e non oltre sessanta (60) giorni dall'avvenuta notifica della decisione, a pena di decadenza.

3) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, sempre disponibile per la consultazione.

4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a. Decadenza, cioè comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- b. Persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- c. Mancato versamento della quota associativa per un anno.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) A versare, annualmente, la quota associativa;
- c) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d) A mantenere comportamenti di buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi e degli altri soci.

2) I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative.

- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) La Giunta Esecutiva, se nominata;
- e) l'Organo di controllo, se nominato al ricorrere dei presupposti di legge

- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

I titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario. I membri degli organi potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 8 L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) Approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione del residuo attivo dello stesso;
- b) Approva le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- c) Approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali dell'Associazione;

- e) Nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) Delibera sull'esclusione dei soci e sul rigetto delle domane di ammissione;
- h) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) Sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- c) Sulla trasformazione, fusione, scissione

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dal presenti;

Le convocazioni devono essere effettuate mediante:

- Avviso affisso nella sede sociale dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- Avviso scritto da recapitarsi, anche telematicamente, almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione da convocarsi almeno 24 ore dopo.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

7) Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8) Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale dell'assemblea può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire per scrutinio segreto.

Art. 9 Il Comitato direttivo.

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore ad undici (11) nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica fino a revoca o dimissioni.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato, fatta salvo ratifica da parte dell'Assemblea; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

4) Al Comitato direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, spetta di:

- a) Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- b) Redigere i rendiconti economici annuali;
- c) Stabilire la quota associativa annuale;
- d) Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- e) Approvare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) Deliberare su l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- g) Adotta tutti i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità ed amministrazione;
- h) Delibera su tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- i) Formulare gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) Formula le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) Nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- l) Deliberare sulle domande di nuove adesioni ed esclusione dei soci;
- m) Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Assemblea;
- n) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- o) Nominare, eventualmente, una Giunta Esecutiva al fine di snellire la procedura di ammissione a socio dell'Associazione.



5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola 3 volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza assoluta dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, votazione assunta per alzata di mano.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche telematicamente, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Comitato.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con altri mezzi, quali quelli informatici e telefonici.

In particolari casi di urgenza e necessità le consultazioni telefoniche o attraverso strumenti telematici possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio medesimo e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

La carica dura cinque (5) anni, ed è rieleggibile.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4) Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Comitato Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.11. Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Patrimonio

1) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelli del bilancio ordinario;
- c) Da versamenti volontari dei soci;
- d) Dalla quota, annuale, associativa;
- e) Da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- f) Da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) Da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- h) eredità, donazioni e legati;
- i) Da contributi d'impresе o privati;
- j) Da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- k) Da rimborsi derivanti da convenzioni.
- l) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- m) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- n) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- o) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

2) Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto, da parte del Consiglio Direttivo, un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci.

I bilanci con i relativi allegati dovranno essere depositati presso la sede sociale nei dieci (10) giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio.

3) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Marzo. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

4) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- a) Il dieci per cento (10%) al fondo di riserva;
- b) La parte eccedente la percentuale di cui sopra, alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
- c) È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 Scioglimento dell'Associazione

1) La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria.

La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze previste negli articoli precedenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea terrà conto di nominare uno o più Liquidatori.

2) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 Controversie

1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

2) L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti, in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art.15 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia.

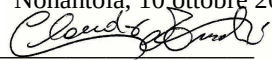
Art. 16 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

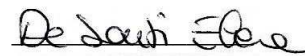
Data e luogo Nonantola, 10 ottobre 2022

Il Presidente



Claudio Ansaloni

Il Segretario



De Santi Elena

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5685
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 10/10/2022 REGISTRATO IL 27/10/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3005685

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: NSLCLD58L11F930D ANSALONI CLAUDIO
ID. TELEMATICO: TGU22L005685000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94101650367

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1